

Presentato dal Ministero quale organica espressione delle proposte avanzate dal Gruppo di Lavoro creato dal Ministro Bernini, con il Decreto 1591 del 20 settembre 2024, per l'assetto del sistema universitario, il Disegno di Legge sulle modalità di accesso, di valutazione, di reclutamento del personale universitario, affidato dal Senato quale Atto 1518 al dibattito della VII Commissione, su più commi emendato dalla maggioranza di Governo e varato dall'Aula il 9 dicembre 2025, subito dopo inserito nel calendario di lavoro della Camera dei Deputati quale Atto 2735, giungerà presto in Aula, che lo varerà con il parere favorevole della maggioranza.

Obiettivo è il superamento delle procedure che per l'Abilitazione Scientifica Nazionale indica la Legge 240 del 2010, con lo schema di attuazione fissato in base al Decreto 589 del 2018: un superamento degno di attenzione sia per il generale impianto, se non dimentichiamo che per le procedure da tempo è in atto la proroga che investe le procedure dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, con soglie, titoli, parametri, e il tenace impegno dei colleghi coinvolti dall'ottobre del 2023 in commissione, sia per la sostanza, se non dimentichiamo che l'esperienza da tempo ha mostrato per l'Abilitazione Scientifica Nazionale molti limiti nel concreto impatto con le sempre meno ascoltate necessità di reclutamento, tanto più in questo periodo di crisi.

Nel dettato che ha il Disegno di Legge, il superamento delle procedure che per l'Abilitazione Scientifica Nazionale indica la Legge 240 del 2010 avverrebbe tramite un meccanismo di "autocertificazione" sui requisiti che determinerà, per ogni Gruppo Disciplinare, non oltre 90 giorni dopo la pubblicazione della Legge, un Decreto del Ministero recependo le proposte dell'ANVUR e il parere del CUN: è l'articolo 1, comma 1, con il quale il Disegno di Legge sostituisce la Legge 240 del 2010, in particolare l'articolo 16. Crediamo utile riflettere sui requisiti, per il futuro del dibattito in Area 10 e in Area 11 e per cogliere in ogni caso un momento prezioso per la definizione del nostro mestiere.

Quale profilo deve possedere ogni studioso di Area 10 e di Area 11 per l'accesso al ruolo di seconda fascia e al ruolo di prima fascia che indica la Legge 240 del 2010? E' del tutto illusorio pensare di suggerire, per ogni Gruppo Disciplinare che ha voce in Area 10 e in Area 11, l'intero arco dei requisiti con precisione numerica. Un ostacolo è la velocità estrema indispensabile per il Decreto del Ministero, non oltre 90 giorni dopo la pubblicazione della Legge. Non dimentichiamo ad un tempo l'esperienza dal 2010 per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, con mediane dal 2011 e soglie dal 2016 per calcolo autonomo dell'ANVUR. Ma, per il Decreto del Ministero, è inevitabile sottolineare tre problemi oggi al centro del dibattito in Area 10 e in Area 11, al centro del dibattito nel CUN.

1 Il meccanismo di "autocertificazione" di per sé non rende possibile immaginare procedure di selezione sul piano qualitativo, che il Disegno di Legge indica di conseguenza gestite dalla commissione di concorso creata per la sede che promuove il bando con l'estrazione dal gruppo nazionale dei docenti. Ne deriva un meccanismo di "autocertificazione" da postulare solo sul piano quantitativo. Il dubbio: è auspicabile un calcolo che produca la drastica riduzione numerica dei contributi e dei libri per le soglie di seconda fascia e per le soglie di prima fascia, ora da interpretare come requisiti? È un obiettivo che sembra suggerire la constatazione della tanto deprecata deriva sul piano quantitativo della ricerca scientifica, con parallelo, forse inevitabile abbassamento sul piano qualitativo: con la drastica riduzione numerica dei contributi e dei libri, la valutazione investirà metodi e contenuti. Ma crediamo giusto non trascurare il rapporto fra il Decreto del Ministero sui requisiti e il quadro generale che indica il Disegno di Legge, un quadro generale di accentuata, eccessiva localizzazione. La drastica riduzione numerica dei contributi e dei libri rischierebbe di alimentare nella commissione di concorso creata per la sede che promuove il bando fenomeni di estrema soggettività, se non di arbitrio: un risultato certo negativo, con disgregazione del sistema

universitario. Pur sempre consapevoli dell'esigenza di rilanciare la ricerca scientifica di ogni studioso di Area 10 e di Area 11 sul piano qualitativo, suggeriamo dunque la tendenziale conferma dei requisiti di contributi e libri sul piano quantitativo, da interpretare quale "presidio" del sistema universitario, in difesa di procedure di livello nazionale. In ogni caso, un calcolo che produca la drastica riduzione numerica dei contributi e dei libri per le soglie di seconda fascia e per le soglie di prima fascia rischierebbe di accentuare ben oltre il giusto la divaricazione fra chi adotta il meccanismo di "autocertificazione", che il Disegno di Legge indica, e chi ha già il titolo dell'Abilitazione Scientifica Nazionale.

2 Nella Classe A per le riviste, il Decreto 222 del 2011, per applicazione della Legge 240 del 2010, ha individuato lo strumento utile per garantire un aspetto qualitativo al profilo dei docenti nel sistema universitario. Il dubbio: ci sembra davvero utile il risultato che ne deriva, davvero pensiamo che nella Classe A, come realizzata nei ricchi elenchi dell'ANVUR, splenda un baluardo sul piano qualitativo, un minimo che di per sé mostri le attitudini per la ricerca, dopo la valutazione per doppio "cieco", in base al parere pronunciato dalla direzione scientifica delle riviste? Non indica questo l'esperienza di circa 15 anni. La prodigalità dell'ANVUR ha incluso troppe riviste di ambito nazionale, spesso ignorando troppe riviste di ambito europeo e mondiale, per lo più non esortate all'invio di domande dalla solerzia dei colleghi. Ma soprattutto, di nuovo: crediamo giusto non trascurare il rapporto fra il Decreto del Ministero sui requisiti e il quadro generale che indica il Disegno di Legge. Se assisteremo all'abolizione di ogni valutazione nazionale, la permanenza della Classe A riserverebbe al parere pronunciato dalla direzione scientifica delle riviste un risultato decisivo per il meccanismo di "autocertificazione": non più la commissione di ogni Gruppo Disciplinare per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, ma il parere pronunciato dalla direzione scientifica delle riviste. Suggeriamo dunque di eliminare le ambigue strettoie della Classe A o, solo in subordine, di abolire la sequenza dei ricchi elenchi dell'ANVUR per la creazione di tabelle con impianto nuovo, con procedure di valutazione più trasparenti, davvero condivise da ogni Gruppo Disciplinare, o con il parere meditato del CUN, voce democratica di ogni Gruppo Disciplinare.

3 Il Disegno di Legge indica in ogni caso, per il Decreto del Ministero, alcuni requisiti di carattere curriculare, memoria dei titoli che per l'Abilitazione Scientifica Nazionale oggi plasmano il profilo dei docenti di seconda fascia e dei docenti di prima fascia. Registrati dal Disegno di Legge prima del dibattito in Senato, alcuni requisiti non figurano più, ad esempio la preparazione di brevetti, lontana dalla prassi di Area 10 e di Area 11, o il raggiungimento di premi, da tempo un tormento per ogni commissione dell'Abilitazione Scientifica Nazionale. Ma su altri requisiti, che nel Disegno di Legge restano, è giusto riflettere, nel tentativo di modularli su base plausibile per il Decreto del Ministero.

3.1 Ha un grande rilievo documentare in "autocertificazione" l'appagamento di compiti didattici, oggi non inserito nelle procedure per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, accordata senza la prova di capacità comunicativa in aula, per lezioni o seminari. Certo, nel Disegno di Legge qui notiamo "in Italia e all'estero" e il Decreto del Ministero dovrà sciogliere il dubbio sul senso che ha la "e". Ma non dimentichiamo un ostacolo. È difficile postulare l'appagamento di compiti didattici per il personale non in organico e discriminare il personale non in organico non ha senso. Certo per il meccanismo di "autocertificazione" l'appagamento di compiti didattici non dovrà poggiare sulle ambigue funzioni precarie oggi diffuse nel sistema universitario.

3.2 È possibile ad un tempo riconoscere il peso che ha un ruolo, tanto più se da PI, nei progetti di ricerca di base o applicata, finanziati con la selezione su bando competitivo di ogni tipo e di ogni ambito. Ma, se il ruolo è da postulare per il meccanismo di "autocertificazione", crediamo

indispensabile garantire procedure di valutazione più trasparenti per la selezione, che oggi, sia in Italia sia in ambito europeo, è coperta dalle ombre dell'anonimato. Non dimentichiamo ad un tempo che il nostro rapporto con la ricerca non è sempre ancorato ai vincoli dei progetti: spesso un risultato di grande impatto deriva dalla ricerca libera e cresce il bisogno di proteggere l'energia dei giovani dal calcolo di "milestones" o dal tormento su "management" e mesi uomo.

3.3 Nel Disegno di Legge mancano altri requisiti, ad esempio il ruolo nel Dottorato di Ricerca, relazioni e contributi ai convegni di natura scientifica in Italia o all'estero, "fellowships" di ambito universitario all'estero, la direzione di ricerca presso istituzioni pubbliche o private in Italia o all'estero, l'esperienza, se non la direzione di scavo, il ruolo nelle riviste o in comitati editoriali, per enciclopedie, per opere di natura miscellanea, riconoscimenti di natura scientifica: elenchi senza dubbio da espandere. Come uscirne? Forse lasciando ai candidati la scelta, con l'obbligo di documentare la metà, se non più, nella cornice di un gruppo di requisiti che vorrà distinguere il modulo del Ministero.

4 Tre problemi dunque per il Decreto del Ministero sui requisiti che il Disegno di Legge indica con l'articolo 1. Ma non dimentichiamo il più grande, che dovrà sciogliere il Decreto del Ministero che determinerà, non oltre 60 giorni dopo la pubblicazione della Legge, sia elenchi puntuali dei requisiti "soggettivi" per entrare nelle liste per l'estrazione dei docenti di ogni commissione di concorso creata per la sede che promuove il bando sia le modalità per l'estrazione dei docenti: è l'articolo 1, comma 5. Certo, è difficile non scorgere qui un pericolo di radicale smantellamento di quel minimo nucleo del sistema universitario che, pur fra molti limiti, ha custodito il generale impianto dell'Abilitazione Scientifica Nazionale. Al di là di ogni aspetto tecnico, il Disegno di Legge non è da interpretare quale un "libera tutti" di natura politica o culturale. Con le modalità per l'estrazione dei docenti entra in gioco la speranza di garantire la trama o anche solo la memoria del sistema universitario: la speranza che la gestione della sede che promuove il bando rischierebbe di appannare, se non infrangere. Chiediamo dunque con forza che il Decreto del Ministero stabilisca per l'estrazione dei docenti procedure di livello nazionale.

Area 10 e Area 11, tramite le Associazioni che le animano, si dichiarano pienamente disponibili per ogni utile dibattito in sostegno del sistema universitario, del sistema pubblico, vero fondamento per la formazione democratica, per lo sviluppo della coscienza critica, indispensabile per un futuro di progresso civile.